



SUPERSTRADA PEDEMONTANA VENETA SpA

Capitale Sociale € 200.000.000,00

SUPERSTRADA PEDEMONTANA VENETA S.p.A.

C.so Vittorio Emanuele II, n. 178 - 10138 Torino

Codice Fiscale e Partita IVA 10201260014

(Concessionario)

OGGETTO: Superstrada a Pedaggio Pedemontana Veneta

**Obbligo di pneumatici invernali (da neve) o mezzi
antisdrucchiolevoli omologati e idonei a bordo.**

ORDINANZA N. 56 del 05.11.2024

Il sottoscritto Ing. Andrea De Luca nella sua qualità di Direttore di Esercizio della Superstrada a Pedaggio Pedemontana Veneta;

PREMESSO

- Che i Funzionari e gli Agenti di Polizia Stradale, come previsto dall'art. 12 del Nuovo Codice della Strada, sono incaricati di far rispettare il presente provvedimento;
- Che per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dal Nuovo Codice della Strada;

VISTO

- La Direttiva del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sulla circolazione stradale in periodo invernale e in caso di emergenza neve, Prot. RU/1580 del 16.01.2013;
- L'art. 6 comma 4 lett. e) del Nuovo Codice della Strada approvato con D.Lgs 30/04/1992 n. 285 e s.m.i., così come sostituita dall'art. 1, comma 1, delle Legge 29 Luglio 2010, n. 120;
- L'art. 6 comma 6 del Nuovo Codice della Strada approvato con D.Lgs 30/04/1992 n. 285 e s.m.i. che attribuisce al Concessionario, previa comunicazione all'Ente Concedente, l'esercizio dei poteri dell'Ente Proprietario della strada;



SUPERSTRADA PEDEMONTANA VENETA SpA

Capitale Sociale € 200.000.000,00

- L'art. 14 comma 3 del Nuovo Codice della Strada approvato con D.Lgs 30/04/1992 n. 285 e s.m.i. che assegna al Concessionario i poteri e i compiti dell'Ente Proprietario della Strada prevista dal Codice stesso;
- Gli articoli 38 e 41 del Nuovo Codice della Strada approvato con D.Lgs 30/04/1992 n. 285 e s.m.i. inerenti la segnaletica stradale e i segnali luminosi;
- La procura speciale a rogito del Notaio Silvia Ciurcina repertorio n. 7777 – Raccolta n. 5984 registrata a Torino il 25.10.2023 al n. 47540 – Serie 1T;

CONSIDERATO

- Che durante il periodo invernale le precipitazioni nevose ed i fenomeni di pioggia ghiacciata (freezing rain) possono avere durata ed intensità tale da creare situazioni di pericolo per gli utenti e condizionare il regolare flusso del traffico;
- Che detti fenomeni possono, in base alla loro intensità, determinare situazioni di ridotte condizioni di aderenza degli pneumatici dei veicoli;
- Che in tali circostanze occorre evitare che i veicoli in difficoltà possano produrre blocchi della circolazione rendendo di conseguenza difficoltoso garantire le attività previste nel piano neve;

ORDINA

- **Che tutti i veicoli a motore, esclusi i ciclomotori a due ruote e i motocicli, per il periodo dal 15 novembre 2024 al 15 aprile 2025 che transitino sulla rete aperta al traffico di competenza della Superstrada Pedemontana Veneta, siano muniti di pneumatici invernali ovvero abbiano a bordo mezzi antisdrucchiolevoli idonei alla marcia su neve e ghiaccio.**
- **Che nel periodo di vigenza dell'obbligo i ciclomotori a due ruote e i motocicli possono circolare solo in assenza di neve o ghiaccio sulla strada e di fenomeni nevosi in atto;**

- Il presente provvedimento è reso noto con specifica segnaletica stradale;
- Gli pneumatici invernali che possono essere impiegati sono quelli omologati secondo la Direttiva 92/23/CEE del Consiglio delle Comunità Europee, e successive modifiche, ovvero secondo il corrispondente regolamento UNECE, muniti del previsto marchio di omologazione.



SUPERSTRADA PEDEMONTANA VENETA SpA

Capitale Sociale € 200.000.000,00

I mezzi antisdrucchiolevoli impiegabili in alternativa agli pneumatici invernali sono quelli di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 10 maggio 2011 - Norme concernenti i dispositivi supplementari di aderenza per gli pneumatici degli autoveicoli di categoria M1, N1, O1 e O2. Sono altresì ammessi quelli rispondenti alla ÖNORM V5119 per i veicoli delle categorie M, N e O superiori, così come è fatto salvo l'impiego dei dispositivi già in dotazione, purché rispondenti a quanto previsto dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 13 marzo 2002 - Norme concernenti le catene da neve destinate all'impiego su veicoli della categoria M1.

In tutti i casi dispositivi antisdrucchiolevoli da tenere a bordo devono essere compatibili con gli pneumatici del veicolo su cui devono essere installati e, in caso di impiego, devono essere seguite le istruzioni di installazione fornite dai costruttori del veicolo e del dispositivo.

- Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso entro 60 giorni al TAR territorialmente competente (Regione Veneto), ovvero ricorso gerarchico al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ai sensi dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992.
- È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di far osservare la presente Ordinanza che sarà inserita nella raccolta delle Ordinanze in materia di Circolazione Stradale, da parte del Concessionario Superstrada Pedemontana Veneta S.p.A. e resa nota al pubblico mediante pubblicazione sul sito www.superstradapedemontanaveneta.it, nonché inviata a mezzo posta elettronica certificata agli Enti Competenti interessati.

Bassano del Grappa, li 05.11.2024

Il Direttore di Esercizio

Ing. Andrea DE LUCA



Firmato digitalmente da:
De Luca Andrea

Firmato il 05/11/2024 12:59

Seriale Certificato: 3182805

Valido dal 12/01/2024 al 12/01/2027

InfoCamere Qualified Electronic Signature
CA



N. 1864 QM
UNI EN ISO 9001:2015
N. 1864 RTS
UNI ISO 39001:2016

Superstrada Pedemontana Veneta S.p.A.
Capitale sociale € 200.000.000,00 interamente versato
Sede Legale - Uffici amministrativi: C.so Vittorio Emanuele II, n. 178 - 10138 Torino - Italia
Tel. +(39)-011-7176.222 Fax +(39)-011-7176.397/7176.398
C.C.I.A.A. TO R.E.A. n. 1113642 - Iscrizione al Reg. Impr. TO - Codice Fiscale e Partita IVA 10201260014

ORD. 56 del 05.11.2024 Pag. 3 di 3